

Estratto da:

ANNO VIII - 4 OTTOBRE-DICEMBRE 1995

RIVISTA TRIMESTRALE DI
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

CEDAM

Giovanni Scudier
procuratore legale in Padova

Rilevanza penale dell'importazione di fauna selvatica

Produzione, commercio e consumo – fauna selvatica – divieto di commercializzazione ex artt. 21 lett. bb) e 30 l. 11.2.1992, n. 157 – oggetto della tutela – fauna selvatica nazionale – nozione – fauna selvatica importata dall'estero per le vie commerciali – applicabilità del divieto – esclusione (l. 11.2.1992, n. 157, artt. 2, 21 lett. bb, 30).

Cass., sez. un., 14.12.1994 (dep. 28.12.1994). Pres. Zucconi Galli Fonseca, Rel. Dell'Anno, P.M. Gazzara (conf.); ric. Bertolini.

La fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge n. 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Ne consegue che il divieto di commercializzazione o di detenzione a fini di commercio previsto dall'art. 21 lett. bb) della citata legge n. 157 del 1992 si riferisce esclusivamente agli animali, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero. () ⁽¹⁾*

(omissis) 1. In data 19 novembre 1993, in Mossa, ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Comando dei Carabinieri di antisofisticazione e sanità di Udine procedettero al sequestro, presso lo stabilimento di lavorazione e commercio di carni della società per azioni «Bertolini Walter», di oltre un milione di passerì spiumati congelati, provenienti dalla Repubblica popolare cinese, appartenenti alla sottospecie del *passer montanus saturatus* non vivente in Italia e non rientrante tra le specie in via di estinzione.

(1) RILEVANZA PENALE DELL'IMPORTAZIONE DI FAUNA SELVATICA

1. Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale insorto all'interno della terza sezione sull'ambito di applicazione del coordinato disposto degli artt. 21, comma primo lettera bb) e 30, lettera l) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (la c.d. nuova legge sulla caccia).

L'art. 21, lettera bb) della legge fa divieto a chiunque di «vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhycos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*)»; l'art. 30, lettera l) punisce con l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 chi «pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge».

(*) La presente massima è già pubblicata in questa *Rivista*, 1995, 1032; viene pubblicata nuovamente, con la motivazione della sentenza, per far luogo al commento di G. SCUDIER.

Gli animali erano stati introdotti accompagnati da regolari documenti di importazione e avevano positivamente superato il prescritto controllo all'ufficio doganale di ingresso.

Il procuratore della Repubblica presso la pretura di Gorizia convalidò il sequestro e, con decreto del 21 marzo 1994, rigettò la richiesta di Bertolini

A seguito di numerosi provvedimenti di sequestro di uccelli importati da Paesi extracomunitari, motivati dalla asserita violazione dell'art. 21, lett. bb) e dell'art. 30, lett. l) della legge n. 157/1992, la terza sezione penale della Suprema Corte era stata chiamata più volte a pronunciarsi in sede cautelare sulla portata del divieto, e più in particolare sulla sua applicabilità a fattispecie di importazione di uccelli *dall'estero per via commerciale*, ed aveva sviluppato due interpretazioni diametralmente opposte della nozione di «fauna selvatica».

Un primo orientamento aveva assunto come presupposto imprescindibile della tutela della fauna selvatica il requisito della «nazionalità», cioè della relazione naturale con il territorio italiano, per effetto della quale la specie animale diviene patrimonio indisponibile dello Stato italiano e bene ambientale della comunità nazionale; aveva ritenuto pertanto che nella nozione di fauna selvatica protetta dalla legge sulla caccia vadano ricompresi soltanto gli animali che vivono in stato di libertà, sia pure anche solo temporaneamente (è il caso dei migratori) nel territorio nazionale, con la conseguenza che il divieto di commercializzazione non si estende agli uccelli pervenuti in Italia dall'estero per vie commerciali e non per vie naturali⁽¹⁾.

In senso del tutto opposto, altre pronunce avevano negato l'esistenza di un principio di «territorialità» o «nazionalità», affermando che l'ordinamento italiano ha recepito una serie di norme internazionali e comunitarie che proteggono le specie in sé, senza tenere conto del luogo dove vivono, e che pertanto la tutela di cui alla legge n. 157/1992 deve estendersi in via generale ed assoluta alla fauna selvatica, ovunque esistente e di qualunque provenienza⁽²⁾.

Risolviendo il contrasto interpretativo con la sentenza in commento, le Sezioni Unite hanno respinto questo secondo orientamento ed hanno affermato il principio che il divieto «si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero». È stata, così, esclusa l'illiceità delle condotte di compravendita e di correlata detenzione aventi ad oggetto animali per i quali non esistono i requisiti di territorialità, per animali, cioè, che non hanno vissuto, neanche temporaneamente, in stato di libertà nel territorio nazionale.

⁽¹⁾ Cass., sez. III, 29.4.1993, P.M. in proc. Cosaro, in questa *Rivista*, 1994, 1175; Cass., sez. III, 26.10.1992, P.M. in proc. Miolo, in questo numero della *Rivista*, 1474 s., con motivazione.

⁽²⁾ Gli estremi delle pronunce che hanno aderito a questo orientamento, di cui sei hanno pari data e medesimo estensore, sono richiamati in motivazione dalla sentenza delle Sezioni Unite; il testo integrale di una delle sei sentenze coeve (Cass., sez. III, 18.2.1994, P.M. in proc. Colosio) si può leggere in questo numero della *Rivista*, 1468 ss.; v. anche Cass., sez. III, 18.2.1994, Bonazza, in questa *Rivista*, 1994, 1169.

Walter di restituzione delle cose, argomentando che esse, costituendo corpo del reato previsto dal disposto degli articoli 21 – comma 1, lettera bb) – e 30 – comma 1, lettera l) – della legge 11 febbraio 1992 numero 157, erano suscettibili di confisca.

Con ordinanza del 7 maggio 1994 il giudice per le indagini preliminari

2. L'interpretazione più restrittiva della nozione di «fauna selvatica» adottata dalle Sezioni Unite pare la più aderente alla lettera della legge n. 157/1992, ed in pari tempo la più rispondente ad una lettura sistematica della norma.

La motivazione adottata dalla Suprema Corte prende le mosse dalla dichiarata esigenza di individuare l'esatto significato della nozione di «fauna selvatica», che rappresenta il bene giuridico tutelato dalle norme della legge n. 157/1992, e quindi anche dagli artt. 21, lett. bb) e 30, lett. l).

A tale scopo, la sentenza correttamente considera innanzitutto il dato letterale della legge in esame, ed in particolare gli unici passaggi della nuova legge sulla caccia in cui il legislatore ha perseguito un intento definitorio della nozione di fauna selvatica: il primo comma dell'art. 1, che qualifica la fauna selvatica come «patrimonio indisponibile dello Stato», ed il primo comma dell'art. 2, secondo cui «fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale». I due commi ripropongono più o meno pedissequamente il dettato degli artt. 1 e 2, comma primo della vecchia legge 27 dicembre 1977, n. 968: l'uno conferma la riconduzione della fauna selvatica tra i beni indisponibili dello Stato di cui all'art. 826, comma secondo c.c., che aveva rappresentato una delle più rivoluzionarie innovazioni di quella legge di riforma, con il superamento della tradizionale qualificazione degli animali selvatici come *res nullius* ⁽³⁾; l'altro ripropone, con riferimento alle «popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», il principio cosiddetto della «territorialità» o della «nazionalità» della fauna selvatica.

Sono queste, come già si è detto, le uniche norme aventi un contenuto definitorio della «fauna selvatica», dettate dal legislatore con il dichiarato intento di individuare l'«oggetto della tutela della presente legge» (art. 2). Ed infatti, le Sezioni Unite molto chiaramente individuano ancora una volta nella appartenenza della fauna selvatica al patrimonio pubblico la chiave di volta dell'intero sistema di tutela. Mediante l'acquisizione di imperio da parte dello Stato, il bene tutelato è sottratto alla disponibilità da parte di terzi. Il requisito della territorialità rappresenta la condizione imprescindibile perché lo Stato possa far valere nei confronti dei terzi la sua «sovranità» sui beni tutelati.

Nelle pronunce della terza sezione che aderiscono all'orientamento più restrittivo, ora disatteso dalle Sezioni Unite, e di cui possiamo prendere a modello la sentenza Colosio del 18 febbraio 1994 riportata con motivazione in questo

⁽³⁾ P. CENDON, *Commento alla legge 27.12.1977, n. 968*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1979, 447 ss.; A. CLARIZIA, voce *Caccia*, in *NN.D.I., App.*, I, Torino, 1980, 929.

della pretura respinse l'opposizione proposta dall'interessato ritenendo la infondatezza della tesi difensiva avanzata, secondo la quale la legge sulla protezione della fauna selvatica tutelerebbe esclusivamente la fauna vivente in stato di libertà nel territorio nazionale, obiettando che, viceversa, oggetto della protezione sarebbe la fauna selvatica in generale, ovunque esistente.

numero della *Rivista* ⁽⁴⁾, l'approccio metodologico alla questione è tuttaffatto diverso, e direi quasi rovesciato. Per quanto essa pure qualifichi come preliminare la questione della determinazione della nozione di «fauna selvatica», al fine di verificare se «la legge 157/92 tuteli solo la fauna selvatica italiana o anche quella internazionale», la qualificazione della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato viene completamente ignorata, quasi che non si trattasse di una fondamentale dichiarazione di principio ispiratrice dell'intera legge, e, come tale, di un passaggio obbligato del processo interpretativo diretto a determinare il bene giuridico tutelato. Nella sentenza Colosio si è ritenuto che il riferimento alle «popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», che l'art. 2 esplicitamente assume come oggetto della tutela, sia frutto di un «difetto di formulazione letterale», e non assuma rilievo ai fini dell'interpretazione della fattispecie in esame. Il principio di territorialità, in forza del quale la tutela normativa può estendersi unicamente alle «popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», può trovare applicazione, secondo la sentenza Colosio, soltanto ai fini della «regolamentazione positiva dei tempi e modalità di legittimità degli atti di apprensione (caccia), non potendosi tali atti di regolamentazione estendere alla fauna vivente all'estero, sulla quale lo Stato non può vantare il dominium». La definizione letterale di fauna selvatica contenuta nell'art. 2, in altre parole, viene fatta salva «ai soli fini della caccia», mentre viene ad essa sostituita altra e diversa nozione per tutte le fattispecie previste dalla legge n. 157/1992 estranee alle specifiche e limitate condotte di «apprensione», ivi compresa la condotta di vendita o detenzione per la vendita contemplata dall'art. 21, lett. bb).

La soluzione offerta finisce così per essere in netto contrasto con il dato letterale. Non può bastare a sostenere il contrario il richiamo, contenuto nella medesima sentenza Colosio, ad altri passaggi testuali della legge contenenti alcune innovazioni rispetto al testo della vecchia legge sulla caccia, quali la soppressione, nel primo comma dell'art. 1, dell'aggettivo «italiana» con riguardo alla fauna, o l'aggiunta, nello stesso primo comma, del riferimento alla comunità «internazionale». Come evidenziato dalle Sezioni Unite, le modificazioni sono tutt'altro che incompatibili con il sistema fondato sulla «territorialità» della fauna. Non lo è «la eliminazione dell'aggettivo limitativo, che restringeva a quella "italiana" il concetto di fauna selvatica fornito dall'art. 1 della legge del 1977», avendo con ciò il legislatore inteso evitare un ingiustificato restringimento del concetto di fauna selvatica che escludesse dalla tutela, in aderenza ad un orientamento della giurisprudenza ante riforma, le specie migratorie. Ma neppure è in contrasto con il requisito della «nazionalità» della fauna selvatica l'intenzione manifestata dal

⁽⁴⁾ V. nota 2.

2. Avverso il provvedimento ha interposto ricorso, a mezzo del suo difensore, il Bertolini.

Con il relativo atto si denuncia lo stesso, sotto i profili della erronea interpretazione della legge e della illogicità della motivazione, nella parte nella quale si è ritenuta la astratta corrispondenza della condotta della quale si fa

legislatore di soddisfare l'interesse anche della comunità «internazionale». Tutelando la fauna selvatica vivente, anche temporaneamente, all'interno del territorio nazionale, lo Stato italiano concorre infatti per la sua parte (per quanto è nella sua sovranità, per usare le parole delle Sezioni Unite), a perseguire l'obiettivo di tutela dell'ambiente (nel suo elemento «fauna selvatica») che la comunità internazionale ha assunto a suo interesse primario. L'esigenza di soddisfare questo interesse rappresenta la «ragione che ha indotto il legislatore alla emanazione della normativa», riformando una disciplina nazionale elaborata vent'anni fa, al di fuori di qualsiasi visione globale del problema ed in assenza di principi sovranazionali comuni di riferimento. La nuova legge sulla caccia, invece, costituisce recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE, dettando «norme per la disciplina dei tempi e delle modalità della attività venatoria, norme sanzionatorie ed altre di adeguamento», nonché delle Convenzioni di Parigi del 1950 e di Berna del 1979, mediante «disposizioni di esecuzione per quelle proposizioni in esse contenute ma rimaste ancora a titolo di mero indirizzo o di indicazioni di principio». La lettura del testo normativo giustifica dunque pienamente, anche dopo le modifiche apportate alla vecchia legge sulla caccia, un'interpretazione fondata sul requisito della «territorialità» della fauna selvatica oggetto di tutela.

Né si vede perché queste due innovazioni nella lettera della legge dovrebbero dare «un criterio di fondo *sicuro* nell'interpretazione del testo complessivo», operante «sul piano *letterale* e logico», come si legge nella sentenza Colosio, quando vi sono altri passaggi della legge n. 157/1992, e sono proprio quelli aventi contenuto dichiaratamente definitorio della fauna selvatica «oggetto della tutela della presente legge», che vanno univocamente interpretati nel senso della «nazionalità».

3. Una così marcata svalutazione dell'elemento testuale viene giustificata, nella sentenza Colosio, innanzitutto con un preteso «difetto di formulazione letterale». Ma vengono anche addotte presunte esigenze di «sistematicità», ed in particolare la asserita incompatibilità del testo normativo rispetto alle «finalità della legge» ed al «suo contenuto oggettivo»; finalità e contenuto che l'estensore ritiene di individuare nella «tutela della fauna selvatica secondo un principio extra-territoriale», ricavandoli peraltro non già dalla legge stessa, come si è appena visto, bensì dall'esame di quello che definisce «ordinamento complessivo della materia». Esisterebbe, insomma, nell'ordinamento italiano, un principio di tutela universale della fauna selvatica, che si risolverebbe in un generalizzato divieto di commercio, e la cui valenza sarebbe tale da prevalere sulle singole disposizioni normative con esso eventualmente discordanti. Nel caso di specie, il divieto sancito dall'art. 21, lett. bb) della legge n. 157/1992, dovrebbe intendersi riferito non alle sole popolazioni viventi nel territorio nazionale, come risulta dal testo normativo, bensì

carico all'agente con la previsione astratta descritta dalla norma incriminatrice.

3. La terza sezione penale di questa Corte, con ordinanza assunta all'udienza di camera di consiglio del 6 ottobre scorso, ha disposto, ai sensi dell'articolo 618 del codice di rito penale, la rimessione degli atti alle sezioni unite, avendo rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto

alla fauna selvatica generalmente intesa, in forza di questo asserito principio di tutela extra-territoriale.

In realtà, appare arduo sostenere la configurabilità di un ordinamento della materia, da cui poter trarre indicazioni in chiave sistematica, utili a definire l'ambito di tutela della fauna selvatica. All'interprete si presentano, piuttosto, numerosissimi provvedimenti normativi di diversa origine, di diverso livello e di diverso oggetto, il cui unico denominatore comune può tutt'al più ravvisarsi in una generale finalità di protezione dell'ambiente, nei suoi elementi della flora e della fauna. Lo stesso elenco di disposizioni contenuto nella sentenza Colosio non si presenta come nulla di più di questo.

Dietro la pretesa affermazione dell'esistenza di un «ordinamento complessivo della materia», entro il quale inquadrare necessariamente l'interpretazione della legge n. 157/1992, si nasconde piuttosto il tentativo di leggere le norme di quest'ultima sulla base di principi e criteri sanciti da altre e diverse leggi in altro e diverso contesto.

È bensì vero, infatti, che l'ordinamento italiano ha ratificato numerose convenzioni e recepito numerose direttive concernenti la protezione degli animali, nei suoi diversi aspetti, partecipando così al fenomeno di «integrazione e sovraordinazione dei vari ordinamenti giuridici interessati» che assicura maggiore tutela alla fauna selvatica; ma ciò è accaduto, come pure riconosce la sentenza Colosio (senza tuttavia trarne le dovute conseguenze), per mezzo anche di «altri atti normativi interni», di cui anzi essa propone un elenco significativo. Considerare oggetto della protezione accordata dalla legge n. 157/1992 la sola fauna selvatica vivente nel territorio nazionale, ove si tenga conto di questo, non è affatto «illogico», né «fortemente riduttivo», perché tale legge non rappresenta l'unico strumento con il quale il legislatore italiano ha inteso soddisfare «gli obblighi internazionali assunti dall'Italia», ed accanto ad essa convivono anzi molte altre disposizioni, spesso frutto del recepimento di norme internazionali, alle quali dovrà allora guardarsi, di volta in volta, per la repressione delle violazioni ai precetti da esse tutelati. Se una valenza può attribuirsi all'elenco di disposizioni in tema di tutela della fauna (e della flora) contenuto nella sentenza Colosio, è proprio e solo quella di una raccolta delle singole norme di volta in volta applicabili alle diverse fattispecie; senza che la commistione dei diversi ambiti di applicazione e delle diverse finalità da ciascuna perseguite finiscano per determinare l'erronea e surrettizia introduzione di fattispecie criminose mai contemplate dal legislatore.

Nel caso in esame, l'art. 21 lett. bb) della legge n. 157/1992 non può valere ad introdurre un divieto generalizzato di commercializzazione della fauna selvatica, senza distinzione di provenienza, né un divieto di importazione di fauna selvatica dall'estero.

della configurabilità, nel fatto di detenzione a fini di vendita di uccelli spiumati provenienti dall'estero, della ipotesi di reato addebitata all'indagato.

4. Secondo un primo indirizzo (sez. III, 26 ottobre 1992, n. 1810, Miolo; sez. III, 29 aprile 1993, n. 1013, Cosaro), presupposto imprescindibile per la tutela accordata alla fauna selvatica sarebbe, stante la inequivoca formulazione

Il commercio internazionale della fauna selvatica, infatti, trova specifica disciplina, sul piano internazionale, nella «Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione» del 3 marzo 1973, meglio nota come Convenzione di Washington o CITES ⁽⁵⁾; all'interno dell'ordinamento italiano, disposizioni di riferimento sono la legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ha ratificato la Convenzione di Washington; il Decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, contenente «Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti o prodotti derivati, minacciate di estinzione»; infine, la legge 7 febbraio 1992, n. 150 ⁽⁶⁾, contenente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», da ultimo modificata dal D.L. 12 gennaio 1993, n. 2 convertito in legge 13 marzo 1993, n. 59 ⁽⁷⁾.

La Convenzione di Washington, «riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche», e «riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di determinate specie della fauna e della flora selvatiche contro un eccessivo sfruttamento a seguito del commercio internazionale», ha introdotto una serie rigorosa di limitazioni e controlli al commercio tra gli Stati, distinguendo le specie oggetto di tutela in tre gruppi, elencati in tre Appendici allegate al testo della Convenzione.

L'Appendice I comprende «tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio», e che pertanto sono o potrebbero esserne danneggiate; «il commercio degli *specimens* di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali» (art. 2, co. I CITES). Per tutte queste specie è vietata l'importazione per scopi commerciali; gli scambi non commerciali

⁽⁵⁾ Dalle iniziali di «Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora».

⁽⁶⁾ In questa *Rivista*, 1992, 479.

⁽⁷⁾ In questa *Rivista*, 1993, 451.

del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge in questione, il requisito della «nazionalità», intesa come relazione degli animali con il territorio italiano in quanto catturati in questo mentre vi dimorino stabilmente o per migrazione, determinando la mancanza di tale requisito – nel caso cioè in cui gli stessi vengano introdotti nel territorio attraverso la importazione

sono consentiti soltanto in condizioni particolari, ad esempio per la ricerca scientifica, previo rilascio di un permesso di esportazione da parte dello Stato di origine della specie selvatica, o di un certificato di riesportazione dello Stato intermediario, nonché di un permesso di importazione dello Stato ricevente. L'elenco comprende tra gli altri i rinoceronti, le tartarughe marine, le grandi scimmie, la maggior parte dei grandi felini, le balene, l'elefante asiatico ed africano, l'ara giacinto, ed altre seicento specie di animali e piante in pericolo di estinzione.

L'Appendice II comprende: «a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli *specimens* di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli *specimens* di specie iscritte nell'appendice II in applicazione della lettera a)» (art. 2, co. II CITES). La Convenzione consente dunque il traffico commerciale delle specie elencate in Appendice II, condizionando però l'esportazione alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, che non può essere rilasciato se un'autorità scientifica dello Stato di esportazione non abbia accertato che l'operazione non nuoce alla sopravvivenza della specie, e se non risulti inoltre che lo *specimen* è stato prelevato legalmente e che gli esemplari non subiranno rischi di ferite, di malattie o di maltrattamenti durante il trasporto (art. 4, co. II CITES). Benché la Convenzione non richieda documenti di importazione, il D.M. 31 dicembre 1983 di attuazione dei Regolamenti (CEE) n. 3626/82 e n. 3418/83 prescrive anche il rilascio di una licenza di importazione (art. 4, co. I). L'Appendice II comprende attualmente oltre 2.300 specie di animali (tra queste, tutti i pappagalli, i felidi, i coccodrilli che non siano già presenti in Appendice I) e più di 24.000 piante (tra cui più di 20.000 orchidee).

L'Appendice III comprende infine «tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti per il controllo del commercio» (art. 2, co. III CITES). In questo modo, la Convenzione consente a ciascuno Stato contraente di proteggere le specie autoctone, già protette all'interno dei propri confini, ottenendo la cooperazione delle altre nazioni per la regolamentazione del commercio internazionale. Anche per queste specie, per le quali la Convenzione prevede la concessione di un permesso di esportazione da parte dello Stato che abbia iscritto la specie in Appendice III (art. 5, co. II CITES), il D.M. 31 dicembre 1983 condiziona l'importazione all'obbligo ulteriore del rilascio di una

commerciale – la non operatività dei divieti di commercializzazione imposti con la legge stessa, potendo eventualmente valere la diversa normativa dettata dalla legge numero 150 dello stesso anno in applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione, e ciò nella ipotesi che la condotta abbia come oggetto taluno degli esemplari indicati negli

licenza di importazione, equiparandone la disciplina di importazione a quella degli esemplari elencati in Appendice II (art. 4 cit.)⁽⁸⁾.

Esiste dunque in Italia una disciplina speciale, adottata nell'ambito ed in adempimento degli obblighi assunti nei confronti della comunità internazionale ed europea, avente specificamente ad oggetto la regolamentazione del commercio internazionale della fauna selvatica; con la sola eccezione delle specie incluse in Appendice I, per le quali vige un rigoroso divieto di importazione per scopi commerciali, l'ordinamento internazionale, la disciplina comunitaria e la normativa nazionale consentono il commercio internazionale degli esemplari appartenenti alla fauna (e alla flora) selvatica.

Esiste inoltre una specifica disciplina sanzionatoria in materia: l'art. 1 della legge n. 150/1992, come modificato dalla legge n. 59/1993, punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni (con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a sei volte il valore degli animali, in caso di recidiva, più la sospensione della licenza da sei a diciotto mesi se si tratta di impresa commerciale) chiunque, in violazione della vigente normativa, «importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene» esemplari di specie indicate in Appendice I; l'art. 2 della legge punisce con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni (con l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, in caso di recidiva, più la sospensione della licenza da quattro a dodici mesi se si tratta di impresa commerciale) chiunque «importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi» esemplari di specie elencate in Appendice II e III.

L'esame della normativa specificamente dedicata alla disciplina del commercio internazionale della fauna selvatica dimostra chiaramente che la comunità internazionale non ha sancito alcun divieto assoluto di commercio internazionale della fauna selvatica, né lo Stato italiano alcun divieto assoluto di importazione della fauna selvatica dall'estero, ma hanno piuttosto inteso introdurre alcuni limiti, in funzione dei rischi che il traffico commerciale potrebbe determinare per alcune specie, tassativamente elencate⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Sui contenuti della Convenzione di Washington e sulla normativa italiana in materia, v. U. MEREU, *Commercio e tutela di animali e piante*, Roma, 1995; M.C. MAFFEI, *Protezione internazionale delle specie animali minacciate*, Padova, 1992.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, qualunque parte contraente può proporre emendamenti delle Appendici I e II, sui quali delibera la «conferenza delle parti», che si riunisce ogni due anni. L'ultima sessione ha avuto luogo a Fort Lauderdale (USA), nel novembre 1994.

allegati al decreto ministeriale del 31 dicembre 1983, o da altri provvedimenti normativi voluti a protezione di particolari specie faunistiche.

5. Diverso orientamento è stato invece espresso con sei sentenze, pronunciate, sempre dalla terza sezione, in data 18 febbraio 1994 (in procedimenti Belussi, Bonazza, Bosio, Colosio, Conter e Rebecca) e con altra del 4 marzo 1994 (in procedimento Bertolini), essendosi con esse affermato che in ogni caso la detenzione, a scopo di vendita, di uccelli vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica, anche se importati dall'estero, sarebbe vietata ai sensi dell'articolo 21 - lettera bb) - della legge numero 157 del 1992.

Anche sul piano sistematico, dunque, la lettura dell'art. 21, lett. bb) della legge n. 157/1992 fatta propria dalla terza sezione della Corte di Cassazione nella sentenza Colosio e nelle altre simili si espone ad obiezioni insuperabili, risolvendosi alla fine nella introduzione di un divieto generale di commercializzazione della fauna selvatica che non solo non risponde, ma anzi addirittura è in contrasto con i principi sanciti nelle convenzioni internazionali che regolano la materia del commercio internazionale della fauna selvatica.

D'altra parte, se oggetto della tutela offerta dalla legge n. 157/1992 sulla caccia fosse il medesimo della legge n. 150/1992, vale a dire la fauna «internazionale» di qualunque provenienza, non si spiegherebbe l'anomala conseguenza per cui l'importazione (illecita, secondo l'interpretazione che si critica) di esemplari di fauna selvatica non minacciati di estinzione verrebbe punita - *ex art. 30, lett. l)* legge n. 157/1992 - con l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000, mentre l'importazione illecita di esemplari di specie comprese in Appendice II e III della Convenzione di Washington è sanzionata con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni, e soltanto in caso di recidiva con l'arresto: vale a dire, una sanzione meno severa per una condotta sicuramente più grave, in quanto avente ad oggetto specie internazionalmente riconosciute come meritevoli di tutela per una possibile futura minaccia di estinzione. La più severa disciplina sanzionatoria si giustifica invece pienamente, nel sistema disegnato dalla legge n. 157/1992, proprio per la finalità di tutelare la fauna vivente nel territorio nazionale, che è parte integrante del patrimonio indisponibile dello Stato.

Si legge anche, nella sentenza Colosio, che «se fosse ammesso nel territorio nazionale il commercio di specie protette, purché importate da paesi terzi, diverrebbe estremamente difficile svolgere una seria ed efficace azione di controllo sugli illeciti a danno della fauna nazionale»; si cita il problema della riconoscibilità, per cui sarebbe «quasi impossibile stabilire con certezza se trattasi di specie di fauna italiana protetta dalla legge o di specie esotica, con possibilità di abusi». È dunque questo il timore di fondo, dal quale muove una interpretazione tanto forzata della norma? È la protezione della fauna nazionale l'obiettivo ultimo, per raggiungere il quale si estende a dismisura l'ambito di applicazione della legge? Se così è, a maggior ragione non si può condividere una lettura siffatta della norma. Le eventuali carenze in sede di applicazione della normativa sulla caccia vanno censurate e combattute sul campo, mediante il rafforzamento degli organismi preposti alla vigilanza, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure,

A questa conclusione si è pervenuti attraverso le seguenti argomentazioni:
a) Numerosi altri testi normativi introdotti nell'ordinamento nazionale in attuazione di obblighi assunti dallo Stato a livello internazionale inducono a escludere che il concetto di fauna selvatica possa essere delimitato dal «principio di territorialità», dal quale anzi il legislatore nettamente prescinde, tanto che l'articolo 1 della legge avverte che la tutela della fauna va attuata,

l'adozione di prescrizioni chiare e puntuali in ordine alla documentazione probatoria, così da evitare inaccettabili abusi a danno della fauna selvatica italiana oggetto della tutela; quel che non si può fare è invece introdurre nell'ordinamento, per ovviare ad esse, un blocco radicale e generalizzato di qualsiasi attività di commercio della fauna selvatica senza distinzione alcuna per la sua provenienza, che nessuna norma prevede, come sancito con forza dalle Sezioni Unite, «né espressamente né implicitamente».

4. L'esame della sentenza delle Sezioni Unite, e delle pronunce della Suprema Corte che l'hanno preceduta, consente, in chiusura, alcune ulteriori considerazioni, suggerite dalla peculiarità delle fattispecie considerate.

Nella maggior parte dei casi, i provvedimenti di sequestro arrivati fino all'esame della Corte di Cassazione avevano ad oggetto animali morti: più precisamente, passerii surgelati importati per fini alimentari da aziende esercenti attività di lavorazione e commercio di carni. Una delle sentenze della terza sezione penale che avevano dato origine al contrasto interpretativo e che le Sezioni Unite richiamano espressamente, la sentenza Miolo del 26 ottobre 1992 ⁽¹⁰⁾, riguardava invece, a differenza delle altre, una fattispecie di importazione per via commerciale di uccelli vivi, provenienti da fattorie d'allevamento. La comprovata provenienza da allevamento, da un lato, e la circostanza che si trattasse di importazione di animali vivi, dall'altro lato, suggeriscono alcune brevi riflessioni.

L'art. 21, lett. bb) della legge sulla caccia ha per oggetto esclusivo la «fauna selvatica»: vale a dire, gli animali che vivono «in stato di naturale libertà». La «Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli» adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24.11.1978 n. 812, e di cui la legge n. 157/1992 è attuazione (art. 1, co. IV) ha per oggetto «la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico» (art. 1): essa vieta, tra l'altro, l'importazione, l'esportazione e la vendita, durante il periodo di riproduzione, delle uova o delle nidiate di uccellini vivi «allo stato selvatico» (art. 4, co. I), ma espressamente esclude il divieto per le uova «che provengano da uccelli tenuti in cattività» (art. 4, co. II). Anche la «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5.8.1981 n. 503 ed essa pure attuata con la legge n. 157/1992 (art. 1, co. IV) ha per scopo la conservazione della flora e della fauna selvatiche.

Il requisito della «selvaticità», della «naturale libertà» degli animali costituisce

⁽¹⁰⁾ V. nota 1.

oltre che nell'interesse interno, in quello *internazionale*.

b) Sia in questi che nella legge numero 157 del 1992 si fa sempre citazione delle specie e non dei singoli esemplari, solo per taluni casi richiamandosi l'*habitat* di riferimento, con ciò dimostrandosi che la protezione è accordata all'intera specie e non alla parte di essa vivente nel territorio nazionale.

c) Mentre l'articolo 1 della legge numero 968 del 1977 espressamente indicava nella fauna selvatica *italiana* quella costituente patrimonio indisponibile dello Stato e finalizzava la tutela al solo interesse nazionale, nella corrispondente disposizione della legge numero 157 del 1992 è stato significativamente eliminato l'aggettivo limitativo e all'interesse nazionale si è aggiunto quello *internazionale*.

chiaramente un elemento imprescindibile nella individuazione dell'ambito di applicazione della normativa interna ed internazionale.

La comprovata provenienza da fattorie di allevamento, nel caso della sentenza Miolo, doveva dunque valere di per sé sola ad escludere la sussistenza della fattispecie criminosa: anche a prescindere dall'ampiezza attribuita alla nozione di fauna selvatica di cui all'art. 21, lett. bb), infatti, doveva riconoscersi l'impossibilità di qualificare gli uccelli oggetto di importazione come fauna selvatica, trattandosi di esemplari nati in cattività. Ciò sarebbe stato conforme a quanto già chiarito in passato dalla Suprema Corte, nella vigenza della vecchia legge sulla caccia, e cioè che «la fauna selvatica, riferendosi a popolazioni (di mammiferi e di uccelli) viventi in stato di naturale libertà, presuppone la libertà degli animali protetti», per cui «non sono ... fauna selvatica gli animali che ... sono allevati in cattività»⁽¹⁾. È assai significativo che anche una nota del 19 novembre 1992 del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza, contenente chiarimenti sui «problemi interpretativi della l. 11.2.1992, n. 157, sulla protezione della fauna», pur dimostrando di aderire all'interpretazione più restrittiva dell'art. 21, lett. bb) ora disattesa dalle Sezioni Unite, escludesse tuttavia l'applicazione del divieto nei casi di «provenienza comprovata (e non solo dichiarata) da allevamento».

Da ultimo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione del principio sancito dalla sentenza in commento, si deve rimarcare che non sussistono differenze di trattamento, né diversi limiti all'attività di commercializzazione, fondati sulla circostanza che si tratti di esemplari vivi o morti.

Le fattispecie sottoposte all'esame della terza sezione penale della Corte di Cassazione, dalle cui pronunce è scaturito il contrasto poi risolto dalle Sezioni Unite, riguardavano sia animali morti, sia, come si è visto per la sentenza Miolo, animali vivi; i provvedimenti di sequestro erano stati adottati indistintamente per gli uni e per gli altri, né questo sorprende, visto che l'art. 21 lett. bb), sulla cui violazione essi si fondavano, parla espressamente di «uccelli vivi o morti». Così stando le cose, non può allora porsi in dubbio che il principio sancito dalle Sezioni Unite, benché pronunciato in una fattispecie relativa ad importazione di passerii

⁽¹⁾ Cass., sez. I civ., 13.6.1991, n. 6709, in *Dir. giur. agr.*, 1992, 154.

d) La circostanza che tra le specie protette siano state incluse anche quelle dei cetacei e dello sciacallo dorato è indicativa che la tutela non è limitata alle sole popolazioni viventi nel territorio nazionale, non essendo in questo presenti queste specie di animali.

e) Ad analoga conclusione induce l'inclusione tra le specie protette di tutte quelle indicate nelle direttive comunitarie e nelle convenzioni internazionali (articoli 1, comma 4, e 2, comma 1 lettera c).

f) La disposizione dettata dall'articolo 21 - lettera bb) -, che impone lo specifico divieto di commercializzazione di uccelli appartenenti alla fauna selvatica non distingue circa la provenienza degli stessi e sanziona non solo la condotta avente come oggetto animali vivi ma anche morti sicché perde di validità la tesi che vuole limitare la tutela agli esemplari viventi.

Tutto ciò porterebbe a concludere nel senso che il riferimento che si rinviene nel comma 1 dell'articolo 2 alle «popolazioni viventi ... nel territorio nazionale» si dovrebbe a un difetto di formulazione letterale e, in ogni caso, dovrebbe riguardare la sola condotta venatoria.

5. Punto fermo di partenza per la soluzione della questione sottoposta alle sezioni unite non può non essere la individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme contenute nella legge 11 febbraio 1992 numero 157, bene che va identificato, secondo quanto recita la rubrica stessa del testo, analogamente alla previsione della legge del 1977 alla quale si sostituì, nella «fauna selvatica», ricevendo la sua giustificazione, questa particolare protezione, dalla espressa inclusione, per il disposto del comma 1 dell'articolo 1 della legge, della fauna stessa nel patrimonio indisponibile dello Stato, la cui tutela si è voluta assicurare «nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

Questa prima indicazione tende a sottolineare che il legislatore ha

morti, debba trovare applicazione, senza distinzioni, sia per gli animali morti che per quelli vivi; in altre parole, come si era sostenuto, in nome dell'orientamento più restrittivo, che la detenzione a scopo di vendita di uccelli vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica ed importati dall'estero era vietata dall'art. 21, lett. bb) della legge n. 157/1992, così si deve ora ritenere, alla luce dell'interpretazione di questa norma accolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che l'importazione di fauna selvatica dall'estero per le vie commerciali è sicuramente consentita, sia che si tratti di uccelli morti, sia che abbia ad oggetto uccelli vivi. La definitiva conferma viene proprio dalla lettura della sentenza, la quale da un lato perviene alle conclusioni suesposte sulla base di un riesame complessivo di tutte le fattispecie precedenti, espressamente richiamate in apertura di motivazione senza distinzioni di sorta, dando così la riprova che unico è il problema e unica è la soluzione interpretativa; mentre dall'altro lato, rimuovendo ogni eventuale residua incertezza, sancisce che nessuna norma prevede «né espressamente né implicitamente, un generalizzato divieto di commercializzazione di animali *vivi o morti* provenienti dall'estero».

GIOVANNI SCUDIER
procuratore legale in Padova

inequivocabilmente distinto tra *oggetto* della tutela e *scopo* di questa, il primo identificandosi nella fauna selvatica di appartenenza del patrimonio pubblico e il secondo nel perché di una tale acquisizione di imperio della disponibilità, da parte dello Stato, di cose che pure non essendo concretamente ed esattamente definite, in quanto, per la loro stessa natura, sconosciute nella loro individualità e consistenza numerica, erratiche per la loro estrema mobilità, spesso eventuali e temporanee, non fisicamente possedibili senza sacrificarne la selvaticità, si è voluto tuttavia fare rientrare nella categoria dei beni indicati nell'articolo 826 del codice civile, facenti parte, se *appartenenti allo Stato*, del patrimonio non disponibile dello stesso, senza che possa ipotizzarsi su esse per la loro peculiarità, così come concordemente ritenuto dalla più qualificata dottrina, un diritto di proprietà – intesa nel senso tecnico-giuridico – del secondo sulle prime, riconducendosi piuttosto una tale relazione alla più generica nozione di signoria o sovranità, limitativa della disponibilità da parte di terzi, signoria o sovranità che è evidentemente ipotizzabile ed esercitabile esclusivamente se la cosa si trovi nella sfera territoriale in cui il *dominus* sia in grado di farla valere e se, d'altra parte, non confligga con diritti da altri legittimamente acquisiti.

E a conferma della possibilità del verificarsi di ipotesi di appartenenza a terzi di cose che pure potrebbero astrattamente ricomprendersi tra quelle in questione, si è avuto modo di affermare, proprio nella specifica materia, che non costituisce esercizio della caccia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977 numero 968, l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura di animali che facciano parte di allevamenti privati a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati (art. 19 della stessa legge), atteso che tali animali, essendo allevati in cattività, non possono essere ricompresi tra la selvaggina né tra la fauna selvatica, le quali presuppongono entrambe lo stato di libertà degli animali, e inoltre non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1991, n. 6709, *Giust. civ. Mass.*, 1991, fasc. 6; *Riv. dir. sport*, 1991, 77; *Foro it.*, 1991, I, 2035).

Da qui la necessità di chiarire che cosa debba intendersi per fauna selvatica appartenente allo Stato e tutelata quindi dalla legge, al che si è provveduto con il precetto di cui al comma 1 dell'articolo 2, identico, nella sua letterale formulazione, alla analoga previsione della legge abrogata.

Indubbiamente, la eliminazione dell'aggettivo limitativo, che restringeva a quella «italiana» il concetto di fauna selvatica fornito dall'articolo 1 della legge del 1977, amplia la portata del concetto stesso, ampliamento voluto al fine di evitare un suo ingiustificato restringimento come si era invece verificato nella vigenza della legge abrogata, essendosi talora rilevato che l'espreso riferimento alla sola fauna nazionale impedisse l'estensione della tutela alle specie migratorie (C. app. Milano, 17 giugno 1981, Forlani, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1599).

6. La ragione che ha indotto il legislatore alla emanazione della normativa, di doversi cioè soddisfare all'interesse anche della comunità internazionale, non può certamente avere il significato, che invece si pretenderebbe, dell'ap-

prestamento di una tutela in via indiretta, per quanto almeno si riferisce alla sua messa in commercio, della fauna selvatica ovunque essa si trovi al momento della cattura, ma quello diverso, di cui è fatta esplicita menzione nel comma 4 dell'articolo 1, che, proprio a causa di questo preminente e riconosciuto interesse, attraverso la normativa stessa, si è voluto integralmente recepire e attuare la direttiva comunitaria numero 409 del 2 aprile 1979 (modificata con quelle successive 85/411 e 91/244) e le Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979.

In particolare, e relativamente alla direttiva comunitaria – diretta alla conservazione degli uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri, e quindi anche qui con chiaro riferimento al principio di territorialità –, si è ritenuto, pur imponendosi la stessa direttamente nel territorio dello Stato, di dovere dettare, per la sua piena applicazione, norme per la disciplina dei tempi e delle modalità della attività venatoria, norme sanzionatorie e altre di adeguamento.

Quanto poi alle due Convenzioni, quella di Parigi – diretta alla protezione degli uccelli durante il periodo di loro riproduzione – e quella di Berna – relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale limitatamente al territorio europeo – il legislatore ha inteso fornire disposizioni di esecuzione per quelle proposizioni in esse contenute ma rimaste ancora a titolo di mero indirizzo o di indicazioni di principio.

Non può perciò dedursi, dall'una e dalle altre, un principio di universalità, normativamente sancito, di tutela della fauna selvatica, come invece si è espressamente fatto con la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, e con quella di Canberra del 20 maggio 1980, sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, rese esecutive in Italia rispettivamente con le leggi numero 874 del 19 dicembre 1975 e 17 del 2 gennaio 1989.

7. Ne deriva quindi che la inequivoca formulazione normativa e la stessa sua ragione giuridica giustificativa impongono di concludere nel senso che la fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge numero 157 del 1992, perché appartenente al patrimonio dello Stato, è costituita esclusivamente da quelle specie di animali (mammiferi e uccelli) delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, e ciò fino a quando tale vincolo permanga, perché, cessato questo, non si rende ulteriormente esercitabile il dominio per essere la cosa uscita dalla sfera di appartenenza dello Stato stesso.

Particolare tutela è poi prevista per alcune particolari specie facenti peraltro sempre parte delle prime, come si evince dalla elencazione di cui alle lettere a) e b) della stessa disposizione, trattandosi di animali tutti viventi nel territorio italiano.

Né può valere l'obiezione che si oppone attinente alla inclusione, tra queste, di animali non viventi in Italia, quali lo sciacallo dorato e i cetacei, nonché di tutte le altre che siano indicate, da direttive comunitarie o da convenzioni internazionali o da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come minacciate di estinzione.

E invero, quanto alle prime due specie, si trascura di tenere conto del fatto che entrambe non sono affatto estranee al territorio nazionale, dimorando lo sciacallo dorato, tra le altre zone, nei Balcani e in particolare nella Dalmazia, e appartenendo all'ordine dei cetacei i delfini certamente presenti nei mari territoriali.

Relativamente poi alle altre, appare evidente come, attraverso la apposita previsione, si sia inteso porre una indicazione di chiusura che consenta l'automatico inserimento, tra le specie particolarmente protette, di quelle, già normalmente protette nel territorio nazionale, per le quali dovesse ravvisarsi il pericolo di una loro estinzione.

Circa poi l'ulteriore rilievo secondo il quale, essendosi fatto ricorso al termine di «specie di mammiferi e di uccelli», il legislatore avrebbe inteso indicare le categorie generali, e quindi, per il caso dei passeri, tutti i passeri e non solo quelli appartenenti a popolazioni viventi in Italia, deve osservarsi che esso è contraddetto dalla stessa lettera del testo normativo nel quale si indicano le singole specie, conformemente del resto alla classificazione adottata dalla scienza zoologica, per individuarle all'interno delle classi, o ordini, di appartenenza (si confronti, proprio per i passeri, la disposizione di cui all'articolo 18, prendendosi in considerazione dalla stessa non la specie dei passeri in generale, che altrimenti il riferimento si sarebbe dovuto fare all'ordine dei passeracei, ma esclusivamente le tre specie di questi uccelli viventi nel territorio nazionale).

8. È incontestabile che la legge tende essenzialmente a proteggere la incolumità della fauna vivente, criminalizzando il suo abbattimento o la sua cattura, che consente esclusivamente, con il rispetto di particolari condizioni e con l'esclusione di determinati esemplari, ai fini venatori.

Ma ulteriormente si è voluta rafforzare una tale tutela prescrivendosi il divieto, la cui violazione si è autonomamente sanzionata, di speculare commercialmente sulla gran parte della fauna avicola protetta, anche se lecitamente acquisita, e ciò al fine di limitare lo stesso esercizio venatorio ai soli fini sportivi e di ridurre, di conseguenza, il numero degli esemplari sacrificabili, criminalizzando invece il comportamento di colui che, una volta abbattuti o catturati gli animali, li ponga in vendita e di colui che li riceva, configurando per quest'ultima condotta una sostanziale ipotesi di «ricettazione» di cose delle quali la comunità internazionale non consente l'abbattimento o la cattura.

Ma in quest'ultima ipotesi la condotta sarà perseguibile a condizione che essa abbia come oggetto quelle cose che il legislatore ha inteso espressamente tutelare.

Vero è che la disposizione di cui alla lettera bb) dell'articolo 21 in questione non fa espresso riferimento alla provenienza degli uccelli che si detengano per la vendita. Ma a tale proposito deve, peraltro, marcarsi che la stessa disposizione richiede che essi appartengano alla «fauna selvatica», concetto per la cui delimitazione non può non operare il rinvio al comma 1 dell'articolo 2 sopra richiamato.

Che questa sia l'unica interpretazione del comando normativo, conforme

del resto, oltre che alla lettera, all'intendimento del legislatore, deriva, da un lato, dalla assenza, come illecite, delle ipotesi della esportazione e della importazione, ipotesi delle quali si fa invece menzione espressa nelle disposizioni contenute in quei testi legislativi diversi, aventi a oggetto, per ben individuate ragioni, la protezione di fauna anche non dimorante nel territorio nazionale (si confronti la legge numero 150 del 1992) e, dall'altro, dal fatto che le uniche eccezioni al divieto di commercializzazione, eccezioni che sono contenute nella stessa norma, riguardano esclusivamente, tutte esse, specie appartenenti sempre alla fauna interna, indicandosi così, anche sotto tali profili, che è solo quest'ultima ad essere assunta in considerazione.

Una diversa soluzione interpretativa, limitando l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito della libertà di commercio, espressione del più generale principio della libertà di iniziativa economica privata, non potrebbe andare esente da sospetti di contrasto con il dettato dell'articolo 41 della Costituzione, nessuna norma prevedendo, né espressamente né implicitamente, un generalizzato divieto di commercializzazione di animali vivi o morti provenienti dall'estero, importazione e commercializzazione alle quali non ostino accertati, e ben individuati, motivi di conflitto con finalità di utilità sociale o con preminenti ragioni di pubblico interesse.

Infine, e per concludere, va rammentato che, proprio nella specifica materia della importazione di uccelli dall'estero, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza del 23 maggio 1990, resa nella causa C - 169/89 su quesito posto dallo Hoge Raad der Nederlanden nel procedimento penale contro Gourmetterie Van den Burg, ha avuto modo di affermare che la direttiva 79/409 fu ispirata dall'intento di attribuire protezione alla fauna costituente patrimonio comune della Comunità, e che mentre per le specie particolarmente protette gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell'articolo 14 della direttiva stessa, ad adottare misure anche più rigorose, in uguale maniera non possono disporre per tutte le altre «salvo per quanto concerne *le specie viventi nel loro territorio*», confermandosi così, anche da quell'organo di giustizia, che tra gli animali assoggettabili a tutela e la possibilità di imposizione di questa da parte dello Stato debba intercorrere una relazione di territorialità.

9. Va quindi affermato il principio che il divieto posto dall'articolo 21 - lettera bb) - della legge 11 febbraio 1992 numero 157 si riferisce esclusivamente agli uccelli, loro parti o prodotti, cacciati o catturati nel territorio nazionale e non anche a quelli importati dall'estero. (*omissis*)